

STUDIO LEGALE
Avv. Andrea Nicosia
Via Archimede n. 19/A
97100 – Ragusa

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

Previa adozione misure cautelari

CON RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI CON

MODALITÀ TELEMATICHE

PER: CRISTINA DI CESARE, nata a Popoli il 19 settembre 1980 (C.F. DCSCST80P59G878X) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto (**doc.1**) dagli avvocati Maurizio Miceli (C.F. MCLMRZ89M12D423M) del Foro di Roma e Andrea Nicosia (C.F. NCSNDR88D22M088W) del Foro di Ragusa e domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maurizio Miceli a Roma, in via Ugo De Carolis n. 33 che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento, *ex art. 138 c.p.a.* a mezzo fax: 06.35404738 e/o a mezzo pec: andrea.nicosia@avvragusa.legalmail.it
mauriziomiceli@ordineavvocatiroma.org;

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A nonché contro **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** (C.F. 97248840585) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede a Roma in Viale G. Ribotta n. 41 e **AMBITO TERRITORIALE DI ROMA**, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma presso i cui Uffici, in via Dei Portoghesi n. 12, sono *ex lege* domiciliati;
NEI CONFRONTI DI: della prof.ssa **DIMITRI SABRINA, MASSARONE DONATELLA, SARACINI CHIARA, COLOCCIA FRANCESCA ROMANA, IANNOTTA ELISABETTA, POCE CHIARA,**

VIGILANTE ALESSANDRA, BRAIONE MARIA CLAUDIA e tutti i docenti inseriti nella graduatoria pubblicata con Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV – n. 1463 pubblicato in data 15 settembre 2022.

Controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV – personale scolastico – formazione del personale scolastico – innovazione tecnologica nelle scuole n. 1463 pubblicato in data 15 settembre 2022 recante *procedura straordinaria* – *DDG n. 1081/2022 e ss.mm.ii. – graduatoria A011 Discipline letterarie e latino (doc.2)*; - dei provvedimenti di nomina e/o modifica e integrazione della commissione giudicatrice operante per la classe di concorso; - dei verbali redatti dalla commissione giudicatrice operante per la classe di concorso relativa alle discipline letterarie e latino; - del provvedimento prot. n. 40948 del 13 ottobre 2022 con il quale il Ministero ha dapprima nominato la prof. Di Cesare presso il Liceo Scientifico Keplero; - del provvedimento di rettifica della sede assegnata con la quale la prof. Di Cesare Cristina è stata assegnata all'Istituto RMIS072002 - Liceo Scientifico L. Da Vinci di Fiumicino (**doc.17**); - del silenzio serbato dall'amministrazione avverso l'istanza di accesso agli atti depositata in data 8 ottobre 2022 e integrata in data 19 ottobre 2022; nonché di qualunque ulteriore atto prodromico e/o connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati.

* * * *

Sinteticamente.

La prof.ssa Cristina Di Cesare ha subito – nell’ambito della procedura concorsuale di che trattasi – un’erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli con l’effetto di vedersi posizionata in 134 esima posizione piuttosto che nella posizione che le sarebbe stata attribuita se il punteggio fosse stato correttamente assegnato, ovvero la 36 esima.

L’effetto determinato dall’erronea attribuzione del punteggio ha provocato in capo alla ricorrente l’impossibilità di vedersi assegnata una sede maggiormente preferita rispetto a quella in cui ha dovuto prendere servizio.

Circostanza, quest’ultima, che legittima la odierna ricorrente alla proposizione del ricorso.

**** *** ****

In fatto.

Con Decreto Dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022 (**doc.3**), avente ad oggetto “*procedura concorsuale straordinaria articolo 59 comma 9 bis del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106*, il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico ha indetto una procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento di insegnanti da destinare alle scuole di primo e secondo grado superiore.

La procedura veniva indetta, in via straordinaria, ai sensi della predetta disposizione normativa per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuassero dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 59 del D.L. 79/2021 [...].

La procedura concorsuale veniva bandita per regione e classe di concorso e veniva riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 della medesima disposizione che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, avessero svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124. Ciascun candidato – era previsto – poteva partecipare in un'unica Regione e per una sola classe di concorso per la quale avesse maturato almeno un'annualità di servizio.

Le graduatorie di merito regionali sarebbero state predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare.

All'esito della procedura concorsuale, i candidati vincitori, collocati in posizione utile in graduatoria, sarebbero stati assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 partecipando ad un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, al fine di integrarne le competenze professionali.

A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione, nonché a seguito del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente – è previsto dalla normativa – **sia assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.**

I posti per cui era possibile concorrere – così come specificato dall'articolo 2 del Bando – venivano indicati all'allegato A del bando (**doc.3**).

Con riferimento alla Regione Lazio e alla classe di concorso discipline letterarie e latino A011, per quanto di nostro interesse, venivano banditi n. 160 posti.

**** ** ***

Quanto alle modalità di presentazione della domanda e di valutazione dei candidati il bando indicava le modalità e le procedure di presentazione della istanza, nonché, all'articolo 6, le modalità e criteri per l'espletamento della selezione con specifico rinvio alle previsioni di cui agli articoli **4, 5, 9, 17, 18 e 19 del D.M. 28 aprile 2022** (recante disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria *per l'accesso ai ruoli del personale docente secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59 comma 9 bis del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da covid19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106*).

Il D.M. 28 aprile 2022, quindi, è il riferimento normativo, quindi, che disciplina le modalità di svolgimento della prova disciplinare, la sua valutazione (art. 4), la modalità di valutazione dei titoli (art. 5) nonché le modalità di predisposizione della graduatoria di merito (art. 9).

Con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli, il comma 3 dell'articolo 5 del predetto D.M. dispone che *la commissione assegna ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui all'articolo 8 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.*

Articolo 8 che, espressamente, rinvia all'Allegato b) del medesimo Decreto (doc.4 e 4.1).

È quindi alla tabella di cui all'Allegato b) del predetto Decreto Ministeriale che occorre fare riferimento ai fini della quantificazione del punteggio da assegnare al partecipante alla procedura concorsuale.

** ** *

Tutto ciò posto, l'odierna ricorrente, avendo i requisiti indicati all'articolo 3 del bando, presentava, in data 9 giugno 2022, istanza di partecipazione alla selezione (**doc.5**) indicando tutti i titoli nonché i servizi meritevoli di attribuzione di un punteggio.

Con Avviso pubblicato in data 25 luglio 2022, prot. n. 28066 (**doc.6**) l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio comunicava, in ossequio all'articolo 7 comma 2 del bando di concorso, l'esigenza di presentare a mezzo mail – entro 5 giorni successivi alla data fissata per la prova orale – i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

La prof.ssa Di Cesare Cristina sosteneva la prova disciplinare in data 3 agosto 2022.

La ricorrente, in data 4 agosto – in ossequio all'Avviso di cui sopra - provvedeva a trasmettere trasmetteva quanto richiesto (**doc.7 e 7.1**) all'indirizzo adrla@istruzione.it.

In data 30 agosto, inoltre, *a fortiori* rispetto a quanto fatto sino ad allora, la prof.ssa Di Cesare inoltrava ulteriore pec all'indirizzo usplt@postacert.istruzione.it (**doc.8**).

Tutto ciò posto, in data 15 settembre 2022 con il provvedimento impugnato veniva pubblicata la graduatoria relativa alla Regione Lazio e la classe di concorso di nostro interesse ove la ricorrente si collocava, suo malgrado, nella

134 esima posizione accumulando un punteggio complessivo di 83,75 punti di cui 65,00 punti riferibile alla prova disciplinare **e inspiegabilmente soli 18,75 punti relativi ai titoli (doc.2).**

Si badi bene - come già evidenziato - il punteggio da assegnare ai titoli è desumibile dalle griglie di cui all'allegato B) del D.M. 28 aprile 2022 tanto che, mediante le stesse, lette in combinato alla istanza di partecipazione alla procedura, la prof.ssa Di Cesare avrebbe dovuto vedersi assegnato un punteggio di 40 punti!!!

Infatti nella domanda di partecipazione alla procedura la prof.ssa Di Cesare indicava le seguenti informazioni:

- Voto di laurea 110/110 e lode con mansione accademica che, ai sensi dei criteri indicati alla lettera A.1.1., secondo la formula ivi indicata, avrebbe dovuto assegnarle un punteggio di **17,5 punti**;
- Abilitazione su classe di concorso A22 (conseguimento del ruolo su A22, vincitrice di concorso straordinario) che, ai sensi dei criteri indicati alla lettera B.1.1., avrebbe dovuto assegnarle un punteggio di ulteriori **6,25 punti**;
- master di I livello che, ai sensi dei criteri indicati alla lettera B.4.13 avrebbe dovuto assegnarle un punteggio di ulteriori **1,25 punti**;
- titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al D.M. 25 febbraio 2016 n. .92 che, ai sensi dei criteri indicati alla lettera B.4.14, avrebbe dovuto assegnarle un punteggio di ulteriori **3,75 punti**.

(Titoli tutti prodotti o dichiarati in sede di deposito della domanda o di successiva mail inoltrata in ossequio all'Avviso pubblicato dall'USR del

Lazio).

Ai titoli di studio di cui sopra, si aggiungono i punti maturati dalla prof.ssa Di Cesare per gli anni di servizio effettivamente svolti.

La prof. Di Cesare ha maturato, infatti, i seguenti anni di servizio:

negli anni 2006 – 2008 anni di servizio nella classe disciplinare A11;

negli anni 2011 – 2015 anni di servizio nella classe disciplinare A22;

negli anni 2017 – 2018 anno di servizio nella classe disciplinare A12;

nell'anno 2019 – 2020 anno di servizio nella classe disciplinare A22;

nell'anno 2020 – 21 anno di servizio nella classe disciplinare A11;

nell'anno 2021 – 22 anno di servizio nella classe disciplinare A22.

L'insieme dei titoli di servizio maturati avrebbe dovuto assegnarle, ai sensi della lett. C.1 del predetto allegato B al D.M., un punteggio complessivo di **11,5 punti.**

Nonostante la somma dei titoli e anni di servizio maturati dalla professoressa Di Cesare avrebbe dovuto determinare l'attribuzione di un punteggio pari a 40 ella si è vista assegnare, inspiegabilmente, soli 18,75 punti.

*** ** **

Stante quanto sopra, all'esito della pubblicazione della graduatoria, la professoressa Di Cesare – con pec del 16 settembre e in data 1° ottobre 2022 - inoltrava all'Ufficio Scolastico Regionale reclamo avverso l'erronea attribuzione del punteggio (**doc.9, 9.1 e 9.2**).

Con successiva pec dell'8 ottobre 2022 la ricorrente proponeva opposizione e istanza di riesame e/o annullamento in autotutela della graduatoria con esplicita richiesta di correzione della graduatoria e contestuale istanza di

accesso agli atti ai sensi dell'articolo 22 e ss. della L. 241 del 1990 (doc.10 con relative ricevute di accettazione e consegna – doc.11, 12 e 13).

** ** *

Contestualmente alle richieste di rettifica della graduatoria, in data 8 ottobre 2022, in ogni caso, la prof.ssa Di Cesare depositava “**comunicazione delle preferenze**” degli istituti scolastici presso cui svolgere servizio (doc.14).

Con mail del 10 ottobre 2022 il Ministero comunicava l’assegnazione alla ricorrente della sede RMPS19000T – Liceo Scientifico Keplero (doc.15) presso cui la prof.ssa Di Cesare prendeva servizio in data 10 ottobre 2022 (doc.16).

Tuttavia, con successiva nota prot. n. 40948 del 13 ottobre 2022 l’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio rettificava le assegnazioni delle sedi precedentemente assegnate, trasferendo la prof. Cristina Di Cesare in altro istituto scolastico ovvero presso il Liceo Scientifico L. Da Vinci di Fiumicino (doc.17) **al 19° posto tra le preferenze espresse nella propria istanza.**

Con ulteriore pec del 19 ottobre 2022 la prof.ssa Di Cesare integrava l’istanza di accesso agli atti alle amministrazioni (doc. 18, 19, 20, 21 e 22).

E, con successiva pec, del 2 novembre 2022 l’odierna ricorrente sollecitava il riscontro alle Amministrazioni resistenti anche al fine di acquisire le generalità dei soggetti controinteressati destinatari del presente ricorso.

** ** *

Ciò che merita di essere evidenziato in questa sede è che ai reclami e all’istanza di accesso alcun riscontro è pervenuto da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Ministero all’Istruzione!!

** *** **

Il presente Ricorso, quindi, si rivela necessario poiché qualora i titoli fossero stati correttamente assegnati dalla commissione nominata, la professoressa Di Cesare avrebbe conseguito un risultato complessivo di 105 punti posizionandosi al 36 esimo posto della graduatoria finale piuttosto che al 134 esimo.

** ** *

Stante il decorso dei termini e tenuto conto del mancato riscontro da parte degli Uffici all'istanza di annullamento e/o rettifica della graduatoria, si propone il presente ricorso - con riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti avverso i provvedimenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti - per i seguenti motivi di

DIRITTO

Preliminarmente.

I) SULL'INTERESSE A RICORRERE.

Come è semplice immaginare l'odierna ricorrente vanta un interesse ad impugnare la predetta graduatoria posto che l'erronea collocazione alla 134 esima posizione, in luogo della 36 esima (che sarebbe stata la posizione occupata con la corretta attribuzione del punteggio), le ha precluso l'opportunità di vedersi assegnataria di una sede maggiormente preferita tra quelle espresse in sede di manifestazione delle proprie preferenze.

Infatti, l'articolo 17 del D.M. 28 aprile 2022 dispone, al comma 6, che *gli uffici assegnano i candidati alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata, nell'ordine delle preferenze espresse e sulla base della posizione in graduatoria.*

Manifestazione delle preferenze contenuta nella “espressione preferenze sede depositata in data 8 ottobre 2022” (**doc. 14**).

L’odierna ricorrente, quindi, – qualora il punteggio relativo ai titoli fosse stato correttamente imputato – avrebbe goduto della possibilità di vedersi assegnata una sede più favorevole rispetto a quella assegnata posto che, prima di lei, avrebbero dovuto esprimere la preferenza solo 35 concorrenti e non 133.

Esiste, quindi, la legittimazione attiva della ricorrente e il contestuale interesse alla modifica della graduatoria al fine di ottenere – mediante ricalcolo – una sede maggiormente ambita tra quelle indicate nella propria istanza.

La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che *il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell’ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 11/02/2020, n.329).*

Nel caso che ci occupa la prof.ssa Di Cesare ha un interesse concreto e attuale a vedere modificata la graduatoria in senso migliorativo della propria posizione tenuto conto la modalità di assegnazione delle sedi.

Infatti, la sede presso cui ella è stata assegnata è il Liceo Scientifico L. Da Vinci di Fiumicino che la prof.ssa Di Cesare aveva indicato al 19 esimo posto delle proprie preferenze.

II| VIOLAZIONE E MALGOVERNO DELL’ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7 COMMA 1 DEL BANDO DI CONCORSO E DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL D.M.

108 DEL 28 APRILE 2022. ILLEGITTIMITA' E

IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE

DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

Si impugnano, in questa sede, la graduatoria pubblicata con Decreto del Direttore generale n. 1463 del 15 settembre 2022 nonché tutti gli atti e/o verbali della Commissione giudicatrice dai quali emerge l'erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli alla prof.ssa Cristina Di Cesare nonché tutti gli atti successivi derivati dall'erroneo posizionamento della prof.ssa Di Cesare alla 134 esima posizione.

Come anticipato, ai fini della quantificazione dei punteggi da assegnare ai titoli, la Commissione avrebbe dovuto attenersi alle griglie di cui all'Allegato B) del D.M. 28 aprile 2022 e, sulla scorta delle medesime, assegnare il punteggio corrispondente a ciascun candidato.

Punteggio da assegnare anche in ragione della presentazione dei titoli non certificabili e che, a norma dell'articolo 7 comma 2 del Bando e dell'Avviso prot. n. 28066 del 25 luglio 2022, la prof.ssa Di Cesare Cristina ha trasmesso seguendo le indicazioni fornite dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

Contrariamente a quanto sopra, invece, la Commissione – in modo del tutto arbitrario (si presume poiché non si conoscono i verbali stante il silenzio serbato dall'amministrazione all'istanza di accesso) – ha ritenuto di non quantificare correttamente i titoli della prof.ssa Di Cesare con ciò errando nell'attribuzione del punteggio da assegnarle e determinando il suo scivolamento al 134 esimo posto della graduatoria.

III] VIOLAZIONE E MALGOVERNO DELL'ARTICOLO 97 DELLA

**COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 7 COMMA 2
DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI
ISTRUTTORIA.**

L'articolo 7 del bando di concorso, rubricato, *dichiarazione e presentazione dei titoli*, dispone espressamente che i titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato B) al D.M. e devono essere conseguiti entro la data di presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione. Prosegue la disposizione prevedendo che *il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale. [...] Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o imparziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR.*

La prof.ssa Di Cesare, in seno alla domanda di partecipazione al concorso, ha indicato tutti i titoli di cui era in possesso confermandoli con pec del 4 agosto 2022.

Qualora la commissione avesse riscontrato l'esigenza di integrare dette dichiarazioni o la documentazione presentata, la stessa avrebbe dovuto – ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del bando di concorso – chiedere alla partecipante di regolarizzare la propria posizione.

Così non è stato.

Alcuna comunicazione è stata fatta alla prof.ssa Di Cesare né alcun avviso è

stato pubblicato sul sito dell'USR da cui emergessero le modalità di integrazione della documentazione.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha di recente statuito come l'istituto del soccorso istruttorio non sia una facoltà dell'amministrazione ma un dovere al fine di evitare che errori emendabili mediante la collaborazione dell'amministrazione non precludano o pregiudichino l'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori (TAR Emilia Romagna 17 maggio 2022 n. 416).

E, ancora, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (TAR Campania, Salerno, I, 5 maggio 2022 n. 1202).

Per quanto di cui sopra, la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e consentire alla prof.ssa Di Cesare di regolarizzare la documentazione eventualmente mancante.

III] VIOLAZIONE E MALGOVERNO DELL'ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 241 DEL 1990.

Fermo restando la riserva di impugnare i verbali di commissione con separato ricorso per motivi aggiunti, si evidenzia sin d'ora la carenza di motivazione che ha riguardato l'attribuzione di un punteggio assai inferiore rispetto a quello che l'amministrazione avrebbe dovuto attribuire all'odierna ricorrente.

Nello specifico, infatti, non si evince – né l'amministrazione si è premurata di riscontrare l'istanza di reclamo depositata al suo indirizzo – la ragione per cui si è ritenuto di non attribuire un così alto numero di punti a fronte della dichiarata e provata esistenza di titoli che avrebbero dovuto assicurare l'assegnazione di un punteggio complessivo pari a 40 punti.

Condotta che, in uno al mancato riscontro alle note della prof. Di Cesare, merita in questa sede di essere censurata.

DOMANDA CAUTELARE

Il Ricorso è fondato e merita accoglimento. È assistito da *fumus boni iuris* e da *periculum in mora*.

L'odierna ricorrente è stata assegnataria, sulla scorta di una graduatoria erroneamente disposta, di una sede posta al 19 esimo posto delle proprie preferenze potendo, piuttosto, ambire – qualora il punteggio fosse stato correttamente attribuito - ad una sede tra quelle da lei maggiormente preferite nella città di Roma.

Detta circostanza comporta, in capo alla ricorrente, disagi nonché un notevole aggravio di costi per il raggiungimento dell'istituto scolastico presso cui è tenuta – a causa di una erronea graduatoria – a prestare servizio che ha sede a Fiumicino.

Si aggiunga una ulteriore circostanza.

L'articolo 59 comma 9 bis del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 dispone testualmente, *i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022 /2033 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, [...] A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione*

*di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio **nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.***

In ragione di quanto sopra, quindi, la definizione del giudizio in data successiva alla conclusione del prossimo anno determinerebbe l'inevitabile assegnazione della prof.ssa Di Cesare ad istituto diverso da quello in cui avrebbe potuto essere assegnata con l'effetto di mortificare gli effetti della presente azione nonché l'effettività della tutela e di cristallizzare una situazione frutto della illegittima condotta della amministrazione.

Per quanto di cui sopra, si chiede all'Ill.mo Tribunale l'adozione di una misura cautelare volta a collocare l'odierna ricorrente nella posizione che avrebbe acquisito qualora il punteggio fosse stato correttamente assegnato con l'effetto di consentirle l'assegnazione della sede sulla scorta della nuova posizione in graduatoria.

ISTANZA EX ARTICOLO 116 COMMA 2 DEL C.P.A.

Come evidenziato in seno al presente ricorso, l'odierna ricorrente ha proposto formale istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241 del 1990.

Nonostante quanto sopra alcun riscontro è pervenuto dagli Uffici che hanno ommesso di riscontrare l'istanza di annullamento e di fornire alla ricorrente – anche ai fini del presente ricorso – i documenti necessari alla proposizione del ricorso.

Per quanto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 116 comma 2 del c.p.a., si chiede di accedere ai seguenti atti e documenti amministrativi: **istanza di partecipazione alla procedura selettiva; - verbale di nomina della Commissione giudicatrice; - verbale della Commissione di valutazione dei titoli relativi alla signora Di Cesare Cristina; - verbale della commissione relativa alla prova disciplinare sostenuta dalla signora Di Cesare Cristina.**

Tutto ciò premesso,

VOGLIA

All'Eccellentissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,

- **in applicazione del principio di effettività della tutela** giurisdizionale, ritenere sussistenti i presupposti perché il presente giudizio venga deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 72 *bis* ovvero 74, risultando integro il contraddittorio;
- **in subordine e preliminarmente** accogliere la domanda cautelare stante la presenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e di adottare, nelle more della definizione del giudizio, l'inserimento della ricorrente nella posizione in graduatoria determinata dalla corretta attribuzione del punteggio relativo ai titoli, con l'effetto di porre la prof.ssa Di Cesare in posizione corrispondente a 105 punti;
- **nel merito** accogliere il presente ricorso con l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di quelli conseguenti, con condanna per le amministrazioni resistenti di attribuire alla prof.ssa Di Cesare i punteggi erroneamente non attribuiti rettificando la graduatoria pubblicata con Decreto n. 1463 del 15 settembre 2022 e contestuale

adozione dei provvedimenti conseguenti.

Con condanna alle spese, onorari e diritti.

** ** *

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e soggiace ad un contributo unificato di euro 325,00.

** ** *

Si produce:

Doc.1) Procura.

Doc.2) Decreto 1463 del 15 settembre 2022.

Doc.3) Bando per la procedura di concorso n. 1081 del 6 maggio 2022.

Doc.4) D.M. 28 aprile 2022 n. 108.

Doc.4.1.) Tabella dei titoli valutabili, allegato b) al D.M. 28 aprile 2022.

Doc.5) Domanda di partecipazione alla procedura.

Doc.6) Avviso pubblicato in data 25 luglio 2022 n. 28066.

Doc. 7) pec inoltrata il 4 agosto 2022 alla Commissione con elenco dei titoli.

Doc. 8) pec inoltrata all'Ufficio Scolastico provinciale di Latina.

Doc.8.1) protocollo generato dall'USP.

Doc.9) reclamo inoltrato in data 16 settembre 2022.

Doc.9.1 e 9.2) ricevute di accettazione e consegna della pec di reclamo.

Doc.10) istanza di revoca e/o annullamento in autotutela.

Doc.11, 12 e 13) ricevute di accettazione e consegna.

Doc.14) espressione preferenze sedi.

Doc.15) mail conferma assegnazione ruolo.

Doc.16) presa di servizio.

Doc.17) provv. N. 40948 del 13 ottobre 2022 rettifica assegnazione sede.

Doc.18) integrazione istanza di accesso agli atti.

Doc.19, 20, 21 e 22) ricevute di accettazione e consegna.

Avvocato Maurizio Miceli

Avvocato Andrea Nicosia

**A S.E. il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio**

**Istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami
ex articolo 41 co. 4 del codice del processo amministrativo**

I sottoscritti Avvocati Andrea Nicosia e Maurizio Miceli, quale difensori e procuratori della prof.ssa Cristina Di Cesare

CONSIDERATO CHE

- vi è la necessità di notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i soggetti di cui alla graduatoria pubblicata con Decreto 1463 del 15 settembre 2022;
- dalla graduatoria emerge esclusivamente il nome, il cognome e la data di nascita (non anche il luogo e la residenza) dei controinteressati;
- **le informazioni riportate nel provvedimento impugnato non sono sufficientemente idonee a consentire la identificazione dei controinteressati;**
- i controinteressati, nel presente giudizio corrispondono a numero 160;
- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte del numero dei soggetti cui indirizzarla;
- il provvedimento impugnato è stato pubblicato in data 15 settembre

2022 con l'effetto che la scadenza del termine entro cui notificare ai resistenti e controinteressati è fissato al 14 novembre 2022;

- gli scriventi difensori hanno depositato in data 19 ottobre 2022 (**doc. 20, 21,22**) istanza di accesso agli atti alla amministrazione resistente al fine di acquisire le generalità degli altri componenti della graduatoria talché potesse procedersi alla notifica ad almeno uno di loro;

- in data 2 novembre 2022 gli scriventi hanno depositato ulteriore sollecito alla amministrazione motivando l'urgenza con l'esigenza di acquisire le generalità dei controinteressati al fine di poter procedere alla notifica ad almeno uno di loro (**doc.23, 24, 25**);

- alle istanze di accesso agli atti alcun riscontro è pervenuto;

- **dalla documentazione impugnata non appare consentito agli scriventi acquisire le informazioni minime per eseguire una ricerca anagrafica degli altri componenti della graduatoria (infatti, la graduatoria indica solo nome, cognome e data di nascita);**

- gli scriventi difensori sono stati, quindi e nonostante le sollecitazioni rese alla P.A., impossibilitati a conoscere le generalità dei controinteressati;

- sarebbe intenzione degli scriventi procedere alla notifica mediante pubblicazione sui siti delle amministrazioni resistenti (Ministero Pubblica Istruzione; Ufficio Scolastico Regionale del Lazio; Ambito Territoriale di Roma).

Tutto ciò posto,

SI CHIEDE

A S.E. il Presidente del TAR Lazio di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso mediante pubblicazione degli atti sul sito web delle amministrazioni resistenti ai sensi dell'articolo 41 co. 4 c.p.a.

La predetta istanza si rende necessaria oltre che per l'ingente numero dei controinteressati, a causa del mancato riscontro delle amministrazioni resistenti che non hanno posto la ricorrente nelle condizioni di acquisire le informazioni necessarie ai fini della notifica del ricorso ai controinteressati.

Con ossequio.

Avv. Andrea Nicosia

Avv. Maurizio Miceli